SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1675-A)

RELAZIONE DELLA 2ª COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

(RELATORE VASSALLI)

Comunicata alla Presidenza il 19 febbraio 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

e dal Ministro di Grazia e Giustizia

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 FEBBRAIO 1986

TIPOGRAFIA DEL SENATO (2150)

(Ordinamento giudiziario)

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge n. 1675, presentato dal Governo per la conversione in legge del decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, sul quale la Commissione giustizia mi ha conferito mandato di riferire favorevolmente all'Assemblea, concerne nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti di assise di appello. Il contenuto del decreto-legge si limita alla previsione della facoltà di disporre, nelle une come nelle altri corti, che, accanto ai giudici togati effettivi, prestino servizio in qualità di aggiunti altri due magistrati quando si tratti di dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga e nei quali, pertanto, possono verificarsi esigenze di sostituzione più facilmente che nei processi di breve durata. Ed è chiaro che nei processi particolarmente lunghi, solitamente perchè contrassegnati da un elevato numero di imputati, una nullificazione del dibattimento, in fase più o meno avanzata, potrebbe essere foriera di gravissime conseguenze, non solo per la sostanza ma anche per l'immagine della giustizia.

Il decreto-legge (e conseguentemente la proposta sua conversione in legge) merita favore per due fondamentali ragioni. La prima, di carattere non contingente, consiste nell'ovvia esigenza di colmare una lacuna del nostro ordinamento processuale penale difficilmente spiegabile: o, se si vuole, spiegabile solo con il fatto per cui, secondo un calcolo probabilistico, è più facile che una carenza venga a verificarsi in un gruppo di sei persone, quanti sono i giudici popolari, che non in un gruppo di due persone, quanti sono i giudici togati che compongono le corti d'assise e le corti d'assise d'appello. Ed infatti, sin dall'epoca della istituzione dei nuovi giudizi d'assise e d'assise d'appello, l'articolo 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, nel suo quarto comma, prevedeva, con formula analoga a quella oggi adottata nel decreto-legge in esame, che « nei dibattimenti, che si prevedono di lunga durata, il presidente ha facoltà di disporre che prestino servizio altri giudici popolari in qualità di aggiunti, in numero non superiore a cinque, dei quali tre uomini e due donne, affinchè assistano al dibattimento e sostituiscano i giudici effettivi nel caso di eventuali assenze o impedimenti ». Successivamente, con legge 24 marzo 1978, n. 74, il numero massimo degli aggiunti fu elevato a dieci (uscendone così confermata e rafforzata l'esigenza di questa previsione) e fu eliminato il requisito relativo alle proporzioni tra giudici popolari di sesso maschile e di sesso femminile. Non si vede dunque la ragione della disparità esistente prima del decreto-legge in esame, per cui analoga aggiunzione ed eventuale sostituzione non erano previse anche per i giudici togati.

Ma — come si è accennato sopra — il decreto-legge in esame ha a suo fondamento anche una ragione contingente, rappresentata dall'attuale aumento del numero dei processi con elevatissimo numero di imputati, e, pertanto, caratterizzati da durata, previdibilmente, di eccezionale lunghezza. Uno di tali processi, iniziatosi pochi giorni dopo l'entrata in vigore del decreto-legge, è già in corso da più di una settimana e ancora si è lontani dalla conclusione della sua fase preliminare. Questa ragione contingente, ampiamente e congruamente motivata nel preambolo del decreto-legge n. 18, è già stata valutata positivamente dal Senato della Repubblica quando, nella seduta del 13 febbraio scorso, ha riconosciuto, in conformità della decisione adottata il giorno prima dalla 1ª Commissione permanente, la piena sussistenza dei presupposti della necessità ed urgenza voluti dall'articolo 77 della Costituzione per il decreto stesso.

Nè sembra che occorra spendere altre parole per richiamare il principio fondamentale di immediatezza proprio del dibattimento penale e consacrato nell'articolo 472, secondo comma, prima parte del codice di procedura penale, secondo cui « la sentenza è

deliberata dagli stessi giudici che hanno partecipato al dibattimento ». La inosservanza di tale norma, che puntualizza il principio di immediatezza in quello di immutabilità del giudice, è pacificamente considerata, in giurisprudenza come in dottrina, quale causa di nullità assoluta e insanabile, riconducibile all'articolo 185, n. 1, del codice di procedura penale: con la conseguenza che la non avvenuta partecipazione, per qualsiasi motivo, di un componente del collegio giudicante ad una qualsiasi fase delle udienze, comporta la rinnovazione integrale del dibattimento, con le ripercussioni che, in processi di lunga durata ed elevato numero di imputati, è facile immaginare.

Per quanto attiene alle modifiche (formali) proposte al testo del decreto, va in particolare ricordato che, in accoglimento di un emendamento del relatore, la Commissione ha proposto di sostituire la locuzione: « partecipano al dibattimento in qualità di aggiunti », con l'altra: « assistono al dibattimento in qualità di aggiunti », e ciò per allinearsi alla locuzione usata dalla citata legge 10 aprile 1951, n. 287, per i giudici popolari.

Il relatore raccomanda pertanto all'Assemblea l'approvazione del disegno di legge con le modifiche proposte dalla Commissione.

VASSALLI, *relatore*

PARERE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore GARIBALDI)

18 febbraio 1986

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non aver nulla da osservare, per quanto di competenza.

EMENDAMENTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

AL TESTO DEL DECRETO-LEGGE

Art. 1.

Al capoverso sostituire il seguente:

« Per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte d'appello ha facoltà di disporre che prestino servizio due magistrati, i quali assistono al dibattimento in qualità di aggiunti. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte d'appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di appello e l'altro con qualifica non inferiore a magistrato di tribunale; per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte d'appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di cassazione. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento, il collegio stesso, integrato dal magistrato aggiunto più anziano e presieduto, in caso di impedimento del presidente, dal componente più anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito è definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto. Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non è ammessa dopo la chiusura del dibattimento ».

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È convertito in legge il decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, concernente nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello.

Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 31 del 7 febbraio 1986* (*).

Nuove disposizioni in materia di formazione dei collegi delle corti d'assise e delle corti d'assise di appello

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Considerato che la imprevista e forzata indisponibilità di un componente togato della corte d'assise, o della corte d'assise d'appello, in assenza di specifiche norme rivolte ad assicurare la sostituzione in corso di giudizio, impedisce la conclusione del dibattimento e vanifica l'attività già svolta;

Considerato che ciò comporta conseguenze di eccezionale gravità nei dibattimenti che, per la loro complessità e per il numero degli imputati, sono destinati a protrarsi per un tempo particolarmente lungo;

Rilevato che, in considerazione della imminente celebrazione di delicati quanto importanti processi, sui quali è appuntata la preoccupata attenzione dell'intero Paese, appare improcrastinabile l'adozione di opportuni rimedi legislativi che contribuiscano ad assicurare l'ordinato svolgimento;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di dettare nuove disposizioni volte a prevedere, per i dibattimenti di durata particolarmente lunga, la possibilità di sostituire dei componenti togati con magistrati che partecipino al dibattimento in qualità di aggiunti, e ciò in analogia a quanto già previsto per i giudici popolari;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 febbraio 1986;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro di grazia e giustizia;

EMANA

il seguente decreto:

Art. 1.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 26 della legge 10 aprile 1951, n. 287, è aggiunto il seguente:

« Per i dibattimenti che si prevedono di durata particolarmente lunga, il presidente della corte d'appello ha facoltà di disporre che

---

(*) V. inoltre il successivo Avviso di rettifica pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 36 del 13 febbraio 1986.

prestino servizio due magistrati, i quali partecipano al dibattimento in qualità di aggiunti. Per le corti di assise i magistrati aggiunti sono prescelti tra quelli in servizio presso la corte d'appello o presso i tribunali del circolo in possesso, almeno uno, della qualifica di appello e l'altro con qualifica non inferiore a giudice di tribunale; per le corti di assise di appello i magistrati aggiunti sono prescelti fra i magistrati della corte d'appello in possesso, almeno uno, della qualifica di magistrato di Cassazione. Qualora nel corso del dibattimento uno dei magistrati componenti il collegio non possa partecipare per impedimento sopravvenuto, la corte d'assise, integrata dal magistrato aggiunto più anziano e presieduta, in caso di impedimento del presidente, dal componente più anziano, dispone la sospensione del dibattimento. Se la sospensione si protrae oltre il decimo giorno, il magistrato impedito è definitivamente sostituito dal magistrato aggiunto. Egualmente si provvede se l'impedimento riguarda entrambi i componenti del collegio. La sostituzione non è ammessa dopo la chiusura del dibattimento ».

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 6 febbraio 1986.

COSSIGA

CRAXI — MARTINAZZOLI

Visto, *il Guardasigilli*: MARTINAZZOLI